



Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale ai fini dell'istituzione della commissione permanente con competenze in materia di autonomia, affari istituzionali, federalismo ed enti locali

Il Consiglio regionale

considerato che è in corso di definizione presso il Governo il percorso di riconoscimento alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 319-38783 del 6 novembre 2018 (Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un'autonomia differenziata della Regione Piemonte) attraverso la quale il Consiglio regionale ha provveduto ad individuare le materie nell'ambito delle quali è stato conferito al Presidente della Giunta regionale il mandato per avviare la negoziazione con il Governo ai fini della stipulazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, di una intesa per il riconoscimento alla Regione Piemonte di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;

visto l'ordine del giorno n. 8 approvato in data 1 agosto 2019 con il quale il Consiglio regionale impegna l'Ufficio di Presidenza a presentare una proposta di deliberazione di modifica del regolamento interno del Consiglio regionale tesa a rivedere l'organizzazione delle commissioni consiliari con l'istituzione di una commissione dedicata alle materie autonomia, affari istituzionali, federalismo ed enti locali;

visto l'articolo 30, comma 3, dello Statuto, ove si prevede che le commissioni permanenti siano costituite per l'esame preventivo di proposte di legge e possa essere a loro demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio regionale;

visto che lo stesso articolo 30 prevede, altresì, che le commissioni permanenti si riuniscano per pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo nonché, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, per svolgere indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;

considerata pertanto, per quanto esposto in premessa, l'importanza di istituire una sede dedicata ad affrontare e sviluppare il tema dell'autonomia con la possibilità di esaminare i provvedimenti normativi di competenza anche al fine di garantire il massimo

coinvolgimento dell'assemblea legislativa non solo nella fase preliminare ai fini della stipulazione dell'intesa, ma anche nell'analisi e monitoraggio delle ricadute normative conseguenti all'esercizio delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata;

ritenuto opportuno, per omogeneità tematica, che alla suddetta commissione siano da attribuire, altresì, le competenze in materia di affari istituzionali, federalismo ed enti locali;

condivisa, quindi, l'opportunità di procedere all'istituzione, in seno al Consiglio regionale, di una commissione permanente che abbia competenza in materia di autonomia, affari istituzionali, federalismo ed enti locali;

ritenuto pertanto necessario, per conseguente coordinamento, intervenire sulle declaratorie della I Commissione permanente eliminando, in capo a tale commissione, le materie "affari istituzionali", "federalismo", "enti locali";

ritenuto di procedere alla modifica degli articoli 22, 23 e 46 del Regolamento al fine di adeguarne il testo al nuovo assetto delle commissioni

delibera

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale:

a) al comma 1 dell'articolo 22, la parola "sei" è sostituita dalla parola "sette" e dopo le parole "partecipazioni regionali" le parole ", affari istituzionali, federalismo; enti locali" sono soppresse;

b) al termine del comma 1 dell'articolo 22 sono aggiunte le seguenti parole:

"VII. Analisi e monitoraggio del percorso di riconoscimento di particolari forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione e valutazione delle ricadute gestionali delle funzioni nelle materie oggetto di autonomia differenziata; affari istituzionali, federalismo ed enti locali;

c) al comma 1 dell'articolo 23 le parole "non più di quattro Commissioni permanenti" sono sostituite dalle seguenti "non più di sei Commissioni permanenti";

d) al comma 2 dell'articolo 46, al primo periodo, le parole "sei Consiglieri" sono sostituite dalle parole "otto Consiglieri" e, al secondo periodo, le parole "dei sei componenti" sono sostituite dalle parole "degli otto componenti";

2. di dare atto che, in sede di prima costituzione della VII Commissione, la durata di cui all'articolo 24, comma 3, in base al quale le commissioni permanenti restano in carica trenta mesi, è da intendersi contestuale a quella delle commissioni già istituite all'entrata in vigore della presente deliberazione.